



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 78 del 25/07/2025

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ORARIO NOTTURNO DI MINORI DI 14 ANNI SENZA GENITORI/ACCOMPAGNATORI DELEGATI ALLA LORO TUTELA

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che conferisce al Sindaco il potere di adottare atti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute della collettività;

Visti gli articoli 6 e 8 della Legge 15 dicembre 1990, n. 575, concernenti la protezione dei minori e la prevenzione dei reati legati alla devianza minorile;

Considerato che, negli ultimi periodi, si è registrato un aumento del fenomeno di minori che si trovano fuori dalle proprie abitazioni durante le ore notturne, senza l'accompagnamento di un adulto o di un responsabile legale, esponendo tali soggetti a gravi rischi per la loro incolumità fisica e psicologica;

Considerato che, durante la notte, i minori non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche, ma sono anche più esposti alla commissione di atti di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica;

Rilevato che la convivenza civile e il rispetto dei principi di protezione e tutela dei minori sono valori imprescindibili da parte dell'amministrazione comunale, che si fa garante del benessere dei propri cittadini, in particolare dei più vulnerabili, quali i minori;

Considerato che il diritto dei minori alla protezione e alla sicurezza deve prevalere su ogni altro interesse e che, per evitare situazioni pericolose e garantire una crescita sana, è necessario un controllo rigoroso delle abitudini e dei comportamenti dei giovani, in particolare durante le ore notturne, quando le situazioni di rischio aumentano esponenzialmente;

Visto l'articolo 591-bis del Codice Penale, che punisce l'abbandono di minori con la reclusione, nelle ipotesi in cui i genitori o i tutori non adempiano al loro dovere di vigilanza e protezione, mettendo così in pericolo la salute e il benessere del minore;

Considerato che la circolazione dei minori senza accompagnamento può comportare, oltre ai rischi per la loro sicurezza, anche un significativo disturbo alla quiete pubblica, con schiamazzi e comportamenti molesti che danneggiano la tranquillità dei residenti e dei turisti, soprattutto nelle ore notturne, quando la quiete è particolarmente importante;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza risponde alla necessità di garantire un intervento preventivo sulla sicurezza e il benessere psicofisico soprattutto dei minori;

Tenuto conto che tale periodo della giornata è particolarmente critico in quanto aumenta la vulnerabilità dei minori agli incidenti stradali, alla devianza sociale e alla criminalità minorile;

Dato atto che la decisione di stabilire un divieto di circolazione senza accompagnamento è motivata dalla consapevolezza che il periodo notturno rappresenta un contesto di maggiore rischio, sia fisico che psicologico, per i minori;

Rilevato che l'adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di circolazione dei minori sotto i 14 anni senza genitori e/o accompagnatori, è uno strumento necessario per ridurre il rischio di situazioni pericolose e per promuovere una maggiore responsabilità sociale da parte delle famiglie, dei tutori e della comunità;

Considerato che le prefate prescrizioni hanno l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione locale sulla responsabilità condivisa nella tutela dei giovani, attraverso il coinvolgimento attivo degli adulti, affinché svolgano il loro ruolo di protezione nei confronti dei minori, prevenendo l'esposizione a pericoli durante la notte;

Considerato, altresì, che la presenza dei minori di 14 anni durante le ore notturne rappresenta un fenomeno che si registra durante il periodo estivo;

Tenuto conto che è dovere di una località turistica dare la migliore accoglienza possibile oltre che attenersi alle regole del vivere civile e quelle impartite dalle comunità ospitanti;

Datto atto che le sanzioni previste sono finalizzate a garantire l'effettiva applicazione della misura e a disincentivare comportamenti che potrebbero compromettere la sicurezza e il benessere di tutto il comprensorio oltre che, in via principale, dei minori medesimi;

Visto il TUEL;

ORDINA

- È vietato ai minori di anni 14, non accompagnati da un genitore, tutore legale o altro adulto responsabile, circolare, sostare o frequentare spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico all'interno del territorio comunale dalle ore 00:30 di notte alle ore 7:00 del mattino;
- Sono esenti dal divieto i minori che partecipano a eventi o attività autorizzate dall'Amministrazione Comunale, come spettacoli, eventi culturali, sportivi o di interesse educativo, purché debitamente accompagnati dal personale autorizzato o da un adulto responsabile che ne assicuri la vigilanza;
- L'accompagnatore adulto è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle azioni dello stesso. In caso di violazione del divieto, l'accompagnatore sarà sanzionato come previsto dalla presente ordinanza;
- Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato dalle forze di Polizia Municipale e dalla competente Stazione dei Carabinieri, che procederanno al fermo e all'identificazione dei minori trovati in violazione, avviando le relative procedure sanzionatorie.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, anche di natura penale/amministrativa, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative (ex art. 7 bis del TUEL) così determinate:

- o Minori non accompagnati: multa pari a € 100,00 per i minori trovati in violazione.
- o Accompagnatori responsabili: multa pari a € 250,00 per ogni adulto responsabile che consenta la violazione del divieto.

In caso di recidiva, le sanzioni saranno aumentate del 50% e potrà essere disposta la sospensione di eventuali attività pubbliche o sociali organizzate dal minore o dal tutore. Il tutto con ogni salvezza di segnalazione alle Autorità competenti, ivi compresi i Servizi sociali territorialmente competenti individuati in base all'indirizzo di residenza/domicilio del minore.

La presente ordinanza è valida a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e resterà in vigore fino al 30.9.2025. Eventuali modifiche o proroghe della stessa saranno comunicate con adeguato preavviso.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo PEC a:

- Alla Prefettura di Cosenza – @pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it;
- Al Sig. Questore di Cosenza – @pec: dipps126.00F0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri Praia a Mare – @pec: tcs28011@pec.carabinieri.it;
- Al Sig. Comandante Distaccamento Polizia Stradale Scalea – @pec: dipps226.0222@pecps.poliziadistato.it;
- Alla Sig. Comandante del Corpo Polizia Locale della Provincia di Cosenza – @pec: poliziale@pec.provincia.cs.it;
- Al Sig. Comandante del Corpo Polizia Locale – Sede;

e che sia trasmessa, anche ai fini della divulgazione anche nella bacheca del portale/app DidUp:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Via Verdi;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi della Forza Pubblica sono invitati ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze. Di dare atto che per motivi di urgenza non si dà rituale avvio al procedimento.

Il Sindaco

PRAIA A MARE, lì 25/07/2025

DE LORENZO ANTONINO